

b) la Repubblica democratica tedesca prenda o si appresti a prendere misure che garantiscano il libero accesso alle merci comunitarie.

2. La condizione di cui al paragrafo 1, lettera a) lascia impregiudicati gli obblighi che derivano alla Repubblica democratica tedesca dagli accordi conclusi con i paesi terzi.

### Articolo 3

1. In deroga alla procedura prevista all'articolo 4, la Commissione, che agisca di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, può ripristinare le misure sospese a norma dell'articolo 1, nella misura in cui l'applicazione dello stesso articolo comporti difficoltà economiche gravi in un settore di attività in uno o più Stati membri della Comunità.

2. Se la Repubblica democratica tedesca è indotta a prendere misure di protezione per evitare che il libero accesso di merci comunitarie comporti difficoltà gravi in un settore della sue attività economiche, ciò non ostacolerà l'applicazione dell'articolo 1, purché dette misure siano applicate in modo uniforme ad una o più categorie di merci comunitarie.

### Articolo 4

Le misure previste nel presente regolamento nonché ogni altra modalità di applicazione necessaria sono adottate secondo la procedura seguente :

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 1990.

La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure con sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio.

In tal caso la Commissione differisce di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

### Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Le misure sospensive prese a norma dell'articolo 1 possono essere rese applicabili con effetto al 1° luglio 1990.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

M. GEOGHEGAN-QUINN